

Comune di Bibbona
Provincia di Livorno

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI
T.A.R.S.U

Approvato con delibera C.C. n. 24 del 11.03.2010
Modificato con delibera C.C. n. 102 del 29.11.2010
Modificato con delibera C.C. n. 16 del 29.04.2011
Modificato con delibera C.C. n. 27 del 29.03.2012
Modificato con delibera C.C. n. 69 del 29.06.2012

CAPO PRIMO

PRINCIPI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni nel Comune di in attuazione delle disposizioni contenute nel Capo III del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive integrazioni e modifiche legislative. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs 03/04/2006, n. 152.

ART. 2

CARATTERI DELLA TASSA

1. La Tassa viene applicata su base annuale a cui corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma ed in base a tariffe specifiche commisurate alla capacità di produrre rifiuti, alla destinazione dei locali ed al costo del servizio.
2. La Tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'occupazione o la detenzione e cessa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.

ART. 3

PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. La Tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte compresi nel territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione di quelli indicati dai successivi articoli.

ART. 4

APPLICAZIONE TERRITORIALE

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni è esteso all'intero territorio comunale.
2. La tassa è applicata all'intero territorio comunale.
3. Gli occupanti e/o detentori di insediamenti sparsi identificati alla Zona 6 del vigente Regolamento Comunale per la Gestione del Servizio dei Rifiuti Urbani Interni ed Assimilati, sono tenuti a conferire i rifiuti nei contenitori vicini ed a corrispondere la tassa in misura ridotta e precisamente la tassa è dovuta in misura pari al:
40% della tariffa qualora i locali o le aree siano ubicati a una distanza compresa fra 500 m ed un chilometro dal più vicino punto di raccolta;

30% della tariffa qualora i locali o le aree siano ubicati a distanza superiore ad un chilometro dal più vicino punto di raccolta

4. L'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti commi viene concessa sulla base degli elementi e dei dati contenuti nelle dichiarazioni iniziali o di variazione con effetto dall'anno successivo a quella in cui è stata presentata.

5. Per le attività per le quali è stato attivato il servizio porta a porta non si applicano le riduzioni del presente articolo.

ART. 5 SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono locali o aree scoperte di cui al precedente articolo 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.

2. Per i locali adibiti a civile abitazione, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o dal gestore dell'attività di affitta camere, quando l'affitto è occasionale o comunque inferiore all'anno, mentre è dovuta dal conduttore se l'affitto è relativo ad un periodo superiore all'anno.

ART. 6 MODALITÀ DI MISURAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE

1. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. La superficie è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare al netto degli ingombri dei muri divisorii interni.

2. La superficie dei locali coperti è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a cm. 150 (centocinquanta) da stabilire. I vani scala sono considerati una sola volta in pianta.

3. La superficie imponibile delle unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano non può comunque essere inferiore all'80% della superficie di riferimento determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/98.

4. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

5. Per gli esercenti la distribuzione di carburanti sono escluse dalla commisurazione della superficie:

a) le aree in cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;

b) le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio incluse le aree di parcheggio;

c) le aree scoperte adibite a verde.

6. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia rispettivamente: superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

ARTICOLO 7 LOCALI TASSABILI E LORO PERTINENZE

1. Si considerano locali tassabili, agli effetti dell'applicazione della tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono così considerati locali tassabili, in via esemplificativa, i seguenti vani:

- a) tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, etc.) che accessori (anticamera, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, etc.) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio - rimesse, autorimesse, vano scale e vano ascensore, etc.;
- b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici;
- c) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a botteghe e laboratori di artigiani;
- d) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stalli o posteggi al mercato coperto;
- e) tutti i vani, principali ed accessori, di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri e cinematografi, di ospedali, di case di cura e simili, di stabilimenti ed opifici industriali, con la esclusione delle superfici di essi ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si producono, di regola, residui di lavorazione o rifiuti tossici o nocivi;
- f) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a circoli privati, a sale per giochi e da ballo, a discoteche e ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- g) tutti i vani principali, secondari ed accessori di ambulatori, di poliambulatorio e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti termali, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili;
- h) tutti i vani principali, secondari ed accessori di magazzini e depositi, di autorimesse e di autoservizi, di autotrasporti, di agenzie di viaggi, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili;
- i) tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, etc.) di collegi, istituti di educazione privati, di associazioni tecnico economiche e di collettività in genere;
- j) tutti i vani, nessuno escluso, di enti pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva, sindacale, di enti di assistenza, di caserme, stazioni, ecc.

ARTICOLO 8 AREE TASSABILI

1. Sono tassabili le aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, nonché qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti urbani o a questi assimilati che non costituiscono accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa ai sensi dei comma precedenti.

2. Si considerano, pertanto, tali, ai fini dell'autonoma applicazione della tassa, le aree (cortilive, di rispetto, adiacenti e simili) che, anziché essere destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o trovarsi con questo oggettivamente in rapporto funzionale, sono destinate in modo non occasionale, al servizio di una attività qualsiasi, anche se diversa da quella esercitata nell'edificio annesso.

Sono, pertanto, considerate aree tassabili, a titolo esemplificativo:

- a) le aree pubbliche o private adibite a campeggio;
- b) le aree adibite a distributori di carburanti di qualsiasi tipo e natura;
- c) le aree, pubbliche o private, adibite a sala da ballo all'aperto, intendendosi per tali tutte le superfici comunque utilizzate per l'esercizio di tali attività (pista da ballo, area bar, servizi, area parcheggio, etc.);
- d) le aree adibite a banchi di vendita all'aperto, cioè tutti gli spazi all'aperto destinati dalla pubblica amministrazione a mercato permanente a prescindere dalla circostanza che l'attività venga esplicata con continuità oppure a giorni ricorrenti;

- e) le aree scoperte, pubbliche o private, adibite a posteggi fissi di biciclette, autovetture e vetture a trazione animale;
- f) le aree scoperte, pubbliche o private, adibite al servizio di pubblici esercizi (bar, caffè, ristoranti, etc.);
- g) le aree scoperte, pubbliche o private, destinate ad attività artigianali, commerciali, industriali, di servizi e simili;
- h) le aree scoperte, pubbliche o private, utilizzate per l'effettuazione di pubblici spettacoli (cinema, teatri e simili);
- i) le aree scoperte utilizzate per attività ricreative (campi da gioco, piscine, zone di ritrovo, etc.) da circoli ed associazioni private, fatta eccezione per le aree scoperte destinate esclusivamente alla attività sportiva il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati, di norma, ai soli praticanti, atteso che sulle stesse non si producono rifiuti solidi urbani.

ARTICOLO 9 AREE ADIBITE A CAMPEGGIO

1. Si considerano aree tassabili tutte le superfici scoperte e coperte destinate a campeggio, le superfici scoperte non occupate a piazzole sono calcolate in ragione del 50%, sono escluse dal calcolo delle superfici le aree scoperte adibite a titolo gratuito a parcheggio dipendenti e clienti, strade e percorsi pedonali;

ART. 10 LOCALI ED AREE NON SOGGETTE ALLA TASSA PER IMPRODUTTIVITÀ DI RIFUTI

1. Ai sensi dell'art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93, non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni non utilizzabilità nel corso dell'anno.

2. Non sono soggetti all'applicazione della tassa, in base al comma precedente, i seguenti locali:

UTENZE DOMESTICHE:

- Balconi, e terrazze non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- Solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- Locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del C.C., fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggio di portieri, fermo restando la tassabilità dei locali ad uso esclusivo;
- Locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- Locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- Legnaie esterne e semichiuse;
- Superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri
- Aree scoperte pertinenziali o accessorie di case di civile abitazione, incluse le aree a verde.

UTENZE NON DOMESTICHE

- Locali dove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti;

- Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - Aree scoperte costituenti pertinenza dei locali quali aree verdi, parcheggi al servizio dei dipendenti e dei clienti, aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - Aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - Aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - Aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - Zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - Aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
3. Le circostanze di cui al comma 1 del presente articolo devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

ART. 11

LOCALI ED AREE NON SOGGETTE ALLA TASSA PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Fermo restando l'esclusione prevista per i locali e le aree delle utenze non domestiche che producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, in caso di produzione promiscua di rifiuti speciali assimilati agli urbani e di rifiuti speciali non assimilati pericolosi o non pericolosi, la determinazione della superficie complessiva assoggettata alla tassa, qualora non sia possibile verificarla concretamente o comunque sussistano problemi per l'individuazione dei locali/aree o parti di esse che producono rifiuti speciali assimilati e quelle che producono rifiuti speciali non assimilati, è effettuata in modo forfetario applicando alla superficie le percentuali di riduzione distinte per tipologia di attività, di seguito indicate:

Attività	% riduzione superficie
Lavanderie e tintorie	50%
Autocarrozzerie	50%
Autofficine riparazione veicoli	40%
Tipografie	40%
Cantine vinicole e caseifici	10%
Lavorazioni metalmeccaniche	20%
Autofficine di elettrauto	20%
Gommisti	40%
Altre attività	10%

2. La riduzione di cui al comma precedente viene accordata, ove non siano riscontrabili in maniera oggettiva i requisiti di esenzione, solo ai contribuenti che presenteranno idonea documentazione atta a comprovare lo smaltimento a proprie spese dei rifiuti speciali non assimilati.

ARTICOLO 12
RIDUZIONI DELLA TASSA PER MOTIVI DI SERVIZIO

1. Qualora ricorressero le evenienze individuate al quarto comma dell'Articolo 59 del decreto, la tassa è ridotta nella misura del 60% nel rispetto delle seguenti clausole perentorie :
 - a) che la riduzione sia richiesta con atto scritto e motivato dal diretto interessato;
 - b) che le circostanze giustificative della riduzione si siano verificate per un periodo continuativo non inferiore a 9 mesi;
 - c) che il mancato svolgimento del servizio sia attribuibile all'Ente Locale o da chi da questo delegato a gestire il servizio;
 - d) che le violazioni delle prescrizioni regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta vengano riconosciute dal comune di Bibbona o dalla competente autorità sanitaria;
 - e) che le violazioni denunciate non siano occasionali e non dipendenti da temporanee esigenze di espletamento del servizio.
2. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta dà diritto allo sgravio o alla restituzione della tassa soltanto nei casi e alle condizioni di cui all'Articolo 59, comma 6, del decreto.
3. La riduzione della tassa non è cumulativa, per cui spetta in misura unica anche nel caso in cui ricorrono contemporaneamente più ipotesi di quelle indicate nell'Articolo 59, comma 4, del decreto.
4. La riduzione è applicata proporzionalmente alla durata della interruzione o del mancato svolgimento del servizio, ovvero alla durata del disservizio.
5. Lo svolgimento del servizio per determinati periodi stagionali ai sensi dell'Articolo 59, comma 5, del decreto, comporta il pagamento della tassa annuale in misura rapportata al numero dei mesi durante i quali il servizio è stato svolto. Comunque, la tassa dovuta non potrà essere inferiore al 40% della tassa annuale.

ART. 13
GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO

1. Il gettito complessivo del tributo non può superare il costo di esercizio, né essere inferiore al 50% del costo medesimo.
2. La determinazione del costo di esercizio, in quanto desumibile dai dati del conto consuntivo, è compito del responsabile del servizio finanziario secondo le disposizioni contenute nell'articolo 61 del Decreto Legislativo 507/93.
3. Ai fini della determinazione del costo di esercizio si considera l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 22/97, come previsto dall'art. 1, comma 7, del decreto legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito nella legge 28 febbraio 2001, n. 26

CAPO SECONDO
TARIFFE

ART. 14
DELIBERAZIONE

1. Le tariffe sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con decorrenza comunque dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se deliberate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro detto termine.
2. In caso di mancata deliberazione entro la scadenza predetta si applicano le tariffe deliberate l'anno precedente.
3. La deliberazione tariffaria contiene tutti gli elementi indicati dall'art. 69 del D.Lgs 507/93.

ART. 15

CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tariffa è commisurata all'uso ed alla superficie dei locali e delle aree tassabili.
2. Le tariffe sono differenziate per categorie e sotto categorie omogenee, secondo il dettato dell'art. 68 del D.Lgs 507/93, così come individuate nell'allegato "A" del presente Regolamento.
3. Ai fini dell'applicazione della tassa e della individuazione della categoria e sottocategoria si fa riferimento alla attività complessivamente svolta, non già alle ripartizioni interne del singolo complesso.
4. I locali e le aree non specificamente indicati, vengono assimilati a ciascuna categoria sulla base della prevalente destinazione ed uso. Per eventuali altre tipologie di occupazione non considerate nella presente classificazione, si fa riferimento a criteri di analogia quali-quantitativi.

ART. 16

TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. Ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs 507/93, la tariffa unitaria è ridotta:
 - a) Per le abitazione con unico occupante: 30%
2. La riduzione tariffaria è applicata in base agli elementi ed i dati contenuti nella denuncia originaria o di variazione e decorre dall'anno successivo.
3. Il contribuente è tenuto a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al precedente comma 1. In difetto si procede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di cui all'art. 76 del D.Lgs 507/93.

ART. 17

AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 67, commi 1 e 2, del D.Lgs 507/93 sono concesse le seguenti agevolazioni:
 - a) La tassa è ridotta nella misura del 50% per le abitazioni occupate da portatori di handicap con invalidità superiore al 66%.
 - b) Con apposita delibera la Giunta individua annualmente eventuali agevolazioni ed esenzioni di carattere sociale (indigenti, pensionati ecc.)
2. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi saranno concesse unicamente su domanda dell'avente diritto che attesterà il sussistere delle condizioni previste mediante autocertificazione ed avranno decorrenza dall'anno successivo a quello della presentazione della domanda.
3. Il Comune di Bibbona può, in qualsiasi momento, effettuare controlli od accertamenti per appurare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'agevolazione.
 - a) Riduzioni per le utenze domestiche che recuperano rifiuti:

COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Per le utenze domestiche di nuclei familiari composti da almeno due persone, che provvedono a smaltire in proprio gli scarti mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 20 % della tassa, con effetto dal bimestre successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per l'utente di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza l'utente autorizza altresì il Comune / soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio¹.

UTENZE NON DOMESTICHE

A partire dall'anno 2011 è concessa, su istanza dei titolari delle seguenti attività produttive:

- a) ristoranti e pizzerie
 - b) bar
 - c) negozi di alimentari di vicinato
 - d) alberghi fino a 40 posti letto,
 - e) agriturismi con ristorazione e oltre 30 posti letto (porta a porta facoltativo)
- situati nelle zone dove è attivato il servizio di raccolta differenziata porta a porta e aderiscono al protocollo ambientale del Comune una riduzione della tariffa che verrà stabilita annualmente con delibera della Giunta Comunale, contestualmente all'approvazione delle tariffe della tassa smaltimento rifiuti. L'utente unitamente alla richiesta di riduzione della tariffa dovrà produrre idonea documentazione comprovante l'adesione al protocollo ambientale del Comune.

2. A partire dall'anno 2011 è concessa, su istanza dei titolari delle seguenti attività produttive:

- a) campeggi
- b) villaggi turistici,
- c) case per ferie con oltre 40 posti letto
- d) R.T.A.
- e) alberghi con oltre 40 posti letto
- f) esercizi commerciali alimentari esclusi quelli di vicinato e purché rientrino nella casistica dell'assimilabilità ai rifiuti urbani
- g) agriturismi con oltre 40 posti letto
- f) residence (conferimento facoltativo)

che effettuano il conferimento, presso il Centro di Raccolta comunale in Località Stalle Nuove, una riduzione della tariffa che verrà stabilita annualmente con delibera della Giunta Comunale, contestualmente all'approvazione delle tariffe della tassa smaltimento rifiuti.

Il conferimento presso il Centro di Raccolta dovrà essere effettuato, ai sensi del vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani interni ed assimilati, con l'organizzazione di mezzi propri o, in alternativa, le seguenti attività: R.T.A. (Residenza Turistico Alberghiera); alberghi con oltre 40 posti letto; esercizi commerciali alimentari, esclusi quelli di vicinato e purché rientrino nella casistica dell'ammissibilità ai rifiuti urbani; possono richiedere di usufruire della Raccolta porta a porta (PP), personalizzata.

L'utente unitamente alla richiesta di riduzione della tariffa si impegna al raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata prevista per il territorio comunale dal regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani.

3. Potranno beneficiare della riduzione i contribuenti che dimostrino di aver raggiunto nell'anno precedente la percentuale di raccolta differenziata fissata dall'Amministrazione Comunale.

4. L'effettiva percentuale di raccolta differenziata raggiunta dall'utente sarà verificata dai competenti uffici comunali che provvederanno alla comunicazione all'ufficio Tributi entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

¹ Lettera così modificata con deliberazione del Consiglio comunale n.69 del 29 giugno 2012

5. Nel caso di mancato raggiungimento della percentuale stabilita, l'Ufficio provvederà al recupero della tassa corrispondente alla riduzione applicata.

INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Le utenze non domestiche che firmano il protocollo ambientale e che dimostrano:

- a) il possesso della certificazione ISO 14001, EMAS o marchio ECOLABEL;
 - b) di aver provveduto all'installazione di fontanelli naturizzatori per l'acqua, che consentano l'eliminazione del conferimento di rifiuti di bottiglie di plastica e/o vetro;
 - c) di aver provveduto a dotarsi di idonea attrezzatura per il taglio delle erbe delle aree verdi, atta ad eliminare totalmente il conferimento dell'erba al Centro di raccolta.
- avranno una riduzione della tariffa applicata in considerazione del possesso di uno o più dei suddetti requisiti, che verrà stabilita annualmente con delibera della Giunta Comunale, contestualmente all'approvazione delle tariffe della tassa smaltimento rifiuti.

Norma transitoria

Per l'anno 2011 i requisiti di cui ai punti a) b) e c) devono essere posseduti alla data del 1.07.2011.

ART. 18 ESENZIONI

1. Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti, i seguenti locali:

- a) i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali;
- b) le aree di proprietà del Comune o di altri Enti Pubblici Territoriali utilizzate per attività ricreative da centri sociali o da altri enti ed associazioni aventi finalità sociali;
- c) i locali di proprietà del Comune o di altri Enti Pubblici Territoriali condotti od occupati da centri sociali o da enti ed associazioni aventi finalità sociali, comunque convenzionati con il Comune, fatta eccezione per i locali destinati a sale da ballo e da gioco e all'esercizio di attività sottoposte a vigilanza di Pubblica Sicurezza;
- d) le abitazioni occupate da persone sole o riunite in nuclei assistenziali autogestiti, nullatenenti o in condizioni di accertata indigenza - quali i titolari di pensione sociale o minima, non aventi parenti tenuti per legge agli alimenti e le persone assistite permanentemente dal comune - limitatamente ai locali direttamente abitati.
- e) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ed aree ad uso abitazione o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- f) gli ospizi, istituti di ricovero ed altri locali ed aree condotti da istituzioni di assistenza e beneficenza;
- g) i locali e le aree adibiti alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, con esclusione - in ogni caso - della casa di abitazione del conduttore o coltivatore del fondo e dei locali adibiti ad attività di agriturismo.

ART. 19 CUMULO DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. Le riduzioni e le agevolazioni di cui agli artt. 16 e 17 del presente regolamento, sono cumulabili se si verificano presupposti per la loro concessione.
2. Qualora si effettui il cumulo di tutte le riduzioni ed agevolazioni predette occorre calcolare previamente le prime e successivamente procedere alla deduzione delle percentuali previste a titolo di agevolazione.

3. Il tributo dovuto, a seguito dell'applicazione del cumulo di cui al comma precedente, non può in ogni caso essere inferiore a EURO 20,00, aggiornato annualmente con la delibera di approvazione delle tariffe.

ART. 20

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per il servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente e non ricorrentemente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la tassa giornaliera di smaltimento, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 507/93. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se non ricorrente.

2. La misura tariffaria giornaliera è determinata dividendo per trecentosessanta (giorni commerciali) la tariffa annuale prevista per la categoria contenente corrispondenti voci di uso, maggiorata del 50%. Detta misura deve poi essere moltiplicata per i metri quadrati di superficie occupata e per la durata complessiva dell'occupazione.

3. In mancanza di una voce corrispondente di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria le cui voci di uso sono assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuarsi contestualmente al pagamento del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche all'atto dell'occupazione e prima del rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Ufficio comunale all'occupazione stessa.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazioni o che non comportano il pagamento del COSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale.

6. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica per :

a) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a otto ore, effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande e che siano promosse e gestite da enti che non perseguono fini di lucro, con esclusione del mercato settimanale;

b) le occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad una ora;

c) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a tre ore, effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, semprechè detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;

d) le occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci;

e) le occupazioni di durata non superiore a otto ore continuative, effettuate per le operazioni di trasloco.

7. In caso di uso di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata insieme agli interessi ed accessori, con l'applicazione delle sanzioni previste dalle legge.

8. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per la tassa annuale.

CAPO TERZO

Gestione amministrativa della tassa

ART. 21 DENUNCE

1. I Soggetti passivi della Tassa hanno l'obbligo di presentare direttamente o a mezzo del servizio postale al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione, la denuncia dei locali e delle aree tassabili redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale. L'ufficio competente rilascia ricevuta della denuncia.

2. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli utenti presso l'ufficio Tributi comunale;

la denuncia deve contenere, oltre quanto specificamente previsto dalla Legge :

a) se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;

b) se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;

c) l'indicazione della superficie dei locali e delle aree e la loro destinazione d'uso;

d) l'ubicazione dei locali e delle aree;

e) la data di inizio della utenza

f) gli identificativi catastali dell'immobile dichiarato, nonché le altre notizie che il Comune è obbligato a comunicare annualmente all'Agenzia delle Entrate "titolo", "natura" e "destinazione d'uso"

3. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verificano variazioni che determinino un diverso ammontare del tributo.

4. La dichiarazione scritta del contribuente, contenente i dati previsti dal precedente comma, pervenuta a mezzo posta può - eccezionalmente - essere accettata come denuncia.

5. Non sono ritenute valide, ai fini previsti dal precedente comma 1, le denunce anagrafiche, rese agli effetti della residenza o del domicilio, né le denunce di inizio di attività, né quelle comunque presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente regolamento.

6. In occasione di iscrizioni anagrafiche, di rilascio di autorizzazioni commerciali o altre pratiche concernenti i locali interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo della denuncia di parte.

7. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio la occupazione o la detenzione dei locali o delle aree.

ART. 22 CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE

1. In caso di cessazione totale o parziale della occupazione, della detenzione o conduzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata un'apposita denuncia che, debitamente accertata,

dà diritto allo sgravio od al rimborso della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.

2. Qualora la denuncia di cessazione non sia stata presentata nel corso dell'anno di cessazione, il contribuente ha diritto allo sgravio o al rimborso del tributo per le annualità successive se dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

3. La tassa può essere cessata d'ufficio se il Comune accerta il subentro di altro soggetto, che abbia presentato regolare denuncia o a seguito di accertamento d'ufficio.

ART. 23 CONTROLLI ED ACCERTAMENTI

1. A norma dell'art. 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in caso di denuncia infedele o incompleta l'ufficio comunale provvede a notificare avviso di accertamento in rettifica entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia l'ufficio comunale provvede a notificare avviso di accertamento d'ufficio entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, delle aree e dei locali e loro destinazioni, dei periodi e delle superfici imponibili o maggiori superfici accertate. Devono inoltre indicare la tariffa applicata e la relativa delibera, la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, sanzioni, addizionali ed interessi, l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito allo stesso e il responsabile del procedimento, l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela.

Gli avvisi di accertamento devono, infine, contenere le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

3. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

4. L'avviso deve essere notificato al contribuente nel luogo di effettivo domicilio mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite il messo comunale.

5. Non si emettono avvisi di accertamento quando l'importo complessivo comprensivo di sanzioni ed interessi risulta uguale o inferiore ad EURO 12,00

ART. 24 POTERI DEI COMUNI

1. Il Comune esercita l'attività di controllo e di accertamento per assicurare la corretta applicazione della tassa. Ove non sia in grado di provvedere autonomamente, il comune, come previsto dall'art. 71, comma 4, del D.Lgs. n. 507/93, al fine di potenziare l'azione di accertamento può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per la rilevazione di superfici sottratte in tutto o in parte alla tassazione.

2. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui al precedente comma, l'ufficio comunale può rivolgere al

contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

3. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma precedente nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi del comma 1, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente ed altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

5. In base all'art. 73, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 507/93, l'ufficio comunale può richiedere all'amministratore del condominio e al soggetto responsabile del pagamento la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

ART. 25 RISCOSSIONE

1. A norma dell'art. 52 del D.Lgs 446/97 e dell'art. 53 della Legge 388/2000 la riscossione spontanea della tassa sia ordinaria, sia relativa ad avvisi di accertamento per controlli d'ufficio, avviene mediante versamento diretto da parte dei contribuenti su apposito conto corrente postale intestato al COMUNE DI BIBBONA SERVIZIO TARSU.

2. Il pagamento della tassa relativa all'emissione di avvisi di accertamento per rettifica o per omessa denuncia deve essere effettuato nel termine di 60 giorni dalla notifica del relativo avviso di accertamento

3. Il pagamento della tassa annuale deve essere effettuato in 2 rate, con cadenza bimestrale il 30 settembre e il 30 novembre di ogni anno, il pagamento in soluzione unica dovrà essere effettuato entro il 30 settembre

4. Il Comune provvede ogni anno all'invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree tassate, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.

5. Limitatamente ai soli contribuenti che non hanno provveduto volontariamente al pagamento a seguito dell'invio della comunicazione di cui al precedente comma, l'ufficio tributi notificherà un avviso di accertamento per omesso/parziale versamento nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge 296/2006 - Legge Finanziaria per il 2007. Il provvedimento dovrà essere notificato entro il termine decadenziale di cinque anni dalla data di scadenza del pagamento

6. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente comma sarà effettuata la riscossione coattiva, entro il termine fissato dalle vigenti disposizioni di legge, con addebito delle spese per l'espletamento dell'attività di recupero credito a totale carico del debitore.

ART. 26 RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere lo sgravio o il rimborso della Tassa iscritta a ruolo riconosciuta non dovuta nel termine di 5 anni dalla data in cui è avvenuto il pagamento o è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso è disposto dall'ufficio competente entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta e previa verifica della legittimità.
3. Suddetto termine si applica anche ai rapporti pendenti, secondo la normativa previgente, alla data del 01/01/2007.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 27 SANZIONI ED INTERESSI

1. Per quanto attiene l'applicazione delle sanzioni per la violazione alle norme tributarie contenute nel presente regolamento, si rimanda alle disposizioni contenute negli articoli da 38 a 45 del Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di tributi comunali.
2. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati a decorrere dalla data di scadenza del ruolo in cui sarebbe stato iscritta la tassa o la maggiore tassa nel caso in cui il contribuente non avesse commesso la violazione di omessa, tardiva o infedele denuncia, fino alla data stabilita dal DM 03/09/1999, n. 321.

ART. 28 RATEIZZAZIONI

1. Il contribuente può richiedere la ripartizione del pagamento della tassa dovuta in rate secondo le modalità previste dal vigente regolamento Comunale in materia di entrate

ART. 29 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa, a norma dell' art. 74 del D.Lgs. n. 507/93 il funzionario responsabile al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti e dispone i rimborsi.

CAPO QUARTO

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30 DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno 2010.
2. Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle specifiche norme di leggi vigenti.
3. Il presente Regolamento, una volta divenuto esecutivo, abroga e sostituisce il previgente Regolamento.

APPENDICE "A"

CATEGORIE DEI LOCALI ED AREE CON OMOGENEE POTENZIALITÀ DI RIFIUTI E TASSABILI CON LE MEDESIME TARIFFE Art. 68 D.Lgs. 507/93

MACROCATEGORIE	ATTIVITA'
Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, associazioni culturali, politiche e religiose, teatri cinematografi scuole pubbliche e private palestre depositi di stoccaggio di macchine, materiale militare ed immobili storici adibiti ad attività turistiche	
	<i>cinema teatri</i>
	<i>spettacolo viaggiante ,luna park, circhi, aree attrezzate</i>
	<i>magazzini solo stoccaggio</i>
	<i>depositi e magazzini destinati al solo stoccaggio</i>
	<i>scuole di istruzione pubbliche e private</i>
	<i>sedi di associazioni culturali sociali politiche sindacali religiose e sedi di partiti politici</i>
Complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, nonché aree ricreative turistiche quali campeggi, stabilimenti balneari ed analoghi complessi attrezzati	
	<i>campeggi</i>
	<i>distributori di carburanti</i>
	<i>colonie climatiche</i>
	<i>stab. balneari discoteche</i>
	<i>arenili</i>
Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività convivenze, esercizi alberghieri	
	<i>abitazioni private</i>
	<i>pertinenze</i>

	<i>Alberghi, villaggi turistici, R.T.A, senza ristorazione fino a 40 PL</i>
	<i>Alberghi, villaggi turistici, R.T.A, senza ristorazione oltre 40 PL CENTRO RACCOLTA</i>
	<i>Alberghi, villaggi turistici, R.T.A, senza ristorazione oltre 40 PL PORTA A PORTA</i>
	<i>Alberghi, villaggi turistici, R.T.A, con ristorazione fino a 40 PL</i>
	<i>Alberghi, villaggi turistici, R.T.A, con ristorazione oltre a 40 PL CENTRO RACCOLTA</i>
	<i>Alberghi, villaggi turistici, R.T.A, con ristorazione oltre 40 PL PORTA A PORTA</i>
	<i>Residence affittacamere CAV</i>
	<i>Agriturismi con ristorazione e oltre 30 PL PORTA A PORTA</i>
	<i>Agriturismi oltre 40 PL</i>
	<i>Agriturismi fino a 40 PL</i>
	<i>Istituti di ricovero, cliniche case di cura, istituti di assistenza, convitti collegi</i>
Locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle indicate alle caselle 2- 5-6. Circoli sportivi e ricreativi	
	<i>Agenzie assicurative, immobiliari e agenzie viaggi</i>
	<i>Aziende di credito banche, uffici postali</i>
	<i>Studi professionali ed uffici privati</i>
	<i>Ambulatori, studi medici e veterinari</i>
	<i>Parrucchieri, estetisti, saloni di bellezza</i>
	<i>Circoli sportivi e ricreativi</i>
Locali ed aree ad uso artigianale o industriale, di commercio al dettaglio di beni non deperibili	
	<i>Laboratori artigianali ed aree accessorie</i>
	<i>Stabilimenti industriali</i>
	<i>Esercizi commerciali al minuto di beni non deperibili (es. farmacie profumerie edicole abbigliamento cartolerie ecc)</i>
Locali ed aree adibite a pubblici esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari e merci deperibili	
	<i>Esercizi commerciali al minuto di beni deperibili (es. frutta, fiori pesce, macellerie, alimentari ecc)</i>
	<i>Ristoranti pizzerie rosticcerie bar gelaterie pasticcerie birrerie enoteche panininoteche</i>